

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4
	2018.1.10.21.265
LEGISLATURA	X

Il giorno 6 dicembre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vice Presidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / FASTWEB X E TIM X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le Delibere Corecom Lazio n. 50/12 e 30/11, la Delibera Corecom E.R. 33/2017 e 9/12, le Delibere AGCOM 68/16/CIR e 70/12/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.2755);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 6 dicembre 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 06/02/2018, l'utente ha presentato istanza di definizione in data 28/03/2018 (Prot. AL/2018/20284)

L'istante ha lamentato fatturazioni errate, mancata portabilità e perdita della numerazione nei confronti delle Società Tim X e Fastweb X che per brevità nel prosieguo del presente atto vengono rispettivamente denominate Tim e Fastweb. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere sottoscritto con Fastweb un contratto di rete fissa ed ADSL per due sedi lavorative dal mese di aprile 2016;
- di avere subito mensilmente interruzione dei servizi;
- nonostante i reclami la situazione non migliorava e venivano effettuati da parte istante gli speed test che evidenziavano l'inadeguatezza del servizio offerto da Fastweb;
- viene chiesta la migrazione a Tim dei numeri storici 0543XXX866 e 0543XXX197 ma il 0543XXX197 non riesce a migrare.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) indennizzo per mancata risposta alla PEC del 17/07/2017;
- b) indennizzo per mancata risposta al reclamo del 28/08/2017;
- c) indennizzo per malfunzionamento della rete fissa e della ADSL di tre sedi lavorative da febbraio 2016 a luglio 2017 con dati di banda minima garantita;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- d) indennizzo per circa 20 interruzioni con totale interruzione dei servizi di rete fissa ed ADSL su tre sedi lavorative;
- e) restituzione di tutti gli importi pagati e non dovuti ogni bimestre superiori ai 610 euro bimestrali;
- f) indennizzo per ritardo nel rilascio e/o nella portabilità del numero 0543XXX197;
- g) nel caso in cui non si riesca a recuperare il numero storico 0543XXX197 si richiede l'indennizzo di euro 4.000,00 per possesso oltre i 10 anni;
- h) annullamento degli importi addebitati per il recesso anticipato e di storno dell'insoluto;

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Fastweb con memoria Prot. AL/2018/39530 del 26/06/2018 rileva che nel maggio 2016 parte istante richiedeva una modifica dell'offerta commerciale in modo tale che *“ad ogni telefono [fosse] associato un nativo Fastweb”*. Veniva all'uopo predisposto un progetto nel quale si evidenziava che *“il numero NP non [era] funzionante”* e per il quale, *“il Clt non aveva fornito le fatture Vodafone”*. Fastweb contesta le asserzioni di parte istante in quanto le asserite continue interruzioni (che peraltro il cliente non è stato in grado di indicare) non hanno mai superato il tempo tecnico necessario per la risoluzione dei guasti e neppure pregiudicato lo svolgimento ordinario dell'attività. Per quanto riguarda il malfunzionamento del servizio internet, la documentazione prodotta da parte istante è illeggibile e pare non rispondere al modello di speed test messo a disposizione da AGCOM per la misurazione certificata. Per quanto riguarda la numerazione 0543XXX197, dalla produzione dell'istante emerge che sin da giugno 2017 la stessa era a conoscenza che Fastweb non aveva preso in carico la portabilità del numero de quo, tanto che riconosceva 300,00 euro a titolo di indennizzo. A tale comunicazione – e relativo riconoscimento di credito – nulla ha fatto seguito se non a mesi di distanza quando Fastweb riceveva richiesta di informazioni circa il corretto funzionamento del numero 0543XXX197 nell'ambito del procedimento GU5 instaurato da parte istante. Fastweb richiama quanto comunicato nell'ambito della procedura GU5, ovvero che l'utenza 0543XXX197 non risultava mai essere entrata nella propria disponibilità e non risultava mai essere stata richiesta



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

al gestore nella cui disponibilità era rimasta ed al quale l'istante avrebbe dovuto pertanto rivolgersi. Fastweb contesta infine l'asserito disservizio di 8 mesi sul numero 0543XXX197 posto che non vi è alcuna segnalazione scritta del cliente di qualsivoglia malfunzionamento con specifico riferimento all'indicato numero, con conseguente richiesta di attivazione. L'operatore rileva infine che pur potendo il numero essere riattivato, l'istante ha rinunciato alla richiesta di riattivazione. Fastweb dichiara infine che parte istante presenta un insoluto di euro 4.217,57 stante l'omesso pagamento delle fatture del 14/09/2017, 14/11/2017, 14/01/2018, 14/03/2018 e 14/05/2018.

L'operatore Tim con memoria Prot.AL/2018/39095 del 25/06/2018 rileva che la numerazione 0543XXX866 intestata all'istante è regolarmente migrata in Tim in data 29/08/2017. Altre numerazioni native Fastweb non sono mai migrate in Tim e non vi sono neppure ordini OL caricati in tal senso. La numerazione storica 0543XXX197, di cui parte istante contesta la mancata migrazione, era associata ad altro utente aventi ragione sociale e P.IVA differenti per cui Telecom contesta la legittimazione attiva di parte istante. A fronte del GU5 presentato per la linea 0543XXX197 è stato caricato OL di riattivazione in data 13/11/2017 poi annullato con causale "rinuncia cliente". Quindi la numerazione non è andata persa e pertanto non potrà essere accolta la domanda di perdita della numerazione. Ad ogni buon conto anche a fronte della rinuncia della Cliente alla riattivazione, è stata messa in stato "NON Vendibile". Tim dichiara infine che l'istante presenta un insoluto di euro 767,00.

3. La replica dell'istante

Parte istante, con nota Prot. AL/2018/39560 del 27/06/2018 replica a Tim confermando la propria legittimazione ad agire in quanto le numerazioni di cui trattasi hanno cambiato titolarità a seguito di incorporazione, da parte di Formula Solidale, di altra cooperativa precedentemente titolare delle stesse. Non si comprende peraltro come, a fronte delle asserzioni di Tim, una linea sia migrata regolarmente (0543XXX866) e l'altra no (0543XXX197). Parte istante rileva inoltre che non è mai pervenuta alcuna comunicazione formale da parte di TIM di "tornata disponibilità del numero 0543XXX197" se non un contatto telefonico a ridosso dell'udienza di conciliazione. Per quanto riguarda le asserzioni di Fastweb, parte istante afferma che la numerazione 0543XXX197, che Fastweb afferma non essere mai entrato nella propria disponibilità, è in realtà



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

presente nelle fatture sin dal 2016 e conferma che la tariffazione applicata è stata ben superiore a quanto concordato ribadendo le richieste di rimborso, storno ed indennizzi già formulate.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Preliminarmente, occorre chiarire che il presente provvedimento di definizione viene adottato nei confronti del solo operatore Fastweb in quanto parte istante ha sottoscritto con l'operatore Tim un accordo conciliativo in data 04/07/2018 (Prot. AL/2018/040773) ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Delibera AGCOM 173/07/CONS e pertanto Tim e parte istante hanno dichiarato reciprocamente di non avere altro a pretendere.

- a) Per quanto concerne le richieste sub a) di indennizzo per mancata risposta alla PEC del 17/07/2017 e sub b) di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 28/08/2017, le stesse vengono trattate congiuntamente e vengono accolte. Parte istante allega 2 mail di segnalazione munite di referti di consegna al Servizio Clienti Fastweb (in data 19/07/2017 e 22/08/2017) relative a reiterati disservizi, con richiesta di fornitura di elenco cronologico degli interventi tecnici attivati da Fastweb e preannunciando (nella prima mail) e confermando (nella seconda) la migrazione ad altro operatore. L'operatore in memoria pur lamentando la genericità delle doglianze e confutando la gravità dei disservizi lamentati, non nega di aver ricevuto le doglianze né dimostra che vi sia stata risposta alle richieste ed alle segnalazioni di cui trattasi. Da ciò consegue il riconoscimento a parte istante dell'indennizzo per mancata risposta ai reclami, calcolato in misura unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11 del Regolamento Indennizzi, a far data dal 02/09/2017 (termine di 45 giorni entro il quale l'operatore avrebbe dovuto fornire risposta al primo reclamo) fino al 06/02/2018 (data dell'udienza di conciliazione) per un totale di giorni 158 e così determinato: giorni 158 x 1 euro/die= euro 158.
- b) Per quanto concerne le richieste sub c) di indennizzo per malfunzionamento della rete fissa e della ADSL di tre sedi lavorative da febbraio 2016 a luglio 2017 con dati di banda minima garantita e sub d) di indennizzo per circa 20 interruzioni con totale interruzione dei servizi di rete fissa ed ADSL su tre sedi lavorative, le stesse vengono trattate



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

congiuntamente e vengono respinte. Per quanto riguarda il malfunzionamento dell'ADSL al di sotto della banda minima garantita, parte istante ha prodotto delle schermate alle quali non può essere riconosciuto alcun valore probatorio tenuto conto che l'unica certificazione atta alla verifica della connessione internet è il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), realizzato da AGCOM. Nel caso di specie le schermate prodotte non rientrano nella tipologia approvata da AGCOM e pertanto non hanno valenza probatoria. Per quanto riguarda invece le interruzioni della rete fissa, le stesse sono individuate in maniera generica ed approssimativa non consentendo la quantificazione di alcun indennizzo. Secondo indirizzo costante in materia di indennizzo per malfunzionamento del servizio è onere dell'utente specificare – in relazione a ciascun inadempimento dedotto – l'arco temporale interessato, al fine di delineare e delimitare l'oggetto della richiesta (ex multis Corecom Lazio Delibera n. 50/12). (Corecom E.R. Delibera 33/2017). Le richieste sub c) e sub d) non possono pertanto essere accolte.

- c) Per quanto riguarda la richiesta sub e) di restituzione di tutti gli importi pagati e non dovuti ogni bimestre superiori ai 610 euro bimestrali, la stessa non può trovare accoglimento. Parte istante e l'operatore allegano proposte commerciali da cui sono desumibili i costi applicabili; non si comprende tuttavia a quali e quante utenze tali costi siano stati in concreto applicati tenuto conto che il contratto prodotto da parte istante è relativo anche a numerazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente controversia. Sul modello GU14 parte istante indica 7 utenze in contestazione; dal prospetto allegato dall'operatore (e confermato da parte istante) pare che l'offerta preveda l'attivazione di 4 utenze. Parte istante in questa sede avrebbe dovuto depositare le fatture contestate precisando le singole voci per le quali chiedeva il rimborso, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione. La genericità delle contestazioni, non consente invece a questo Organismo di procedere ad alcuna verifica (cfr. Delibera AGCOM 68/16/CIR). A ciò si aggiunga che secondo indirizzo costante per ottenere il rimborso di somme, l'utente deve fornire prova dell'avvenuta contestazione delle



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

fatture (cfr. AGCOM Delibera 70/12/CIR, Corecom Lazio Delibera 30/11); prova che nel caso di cui trattasi non viene fornita. La richiesta deve quindi essere respinta.

- d) Per quanto riguarda la richiesta sub f) di indennizzo per ritardo nel rilascio e/o portabilità del numero 0543XXX197, la stessa viene accolta. Parte istante ha presentato istanza di procedura di urgenza GU5 prot. 55478 del 30/10/2017 lamentando la mancata migrazione dell'utenza 0543XXX197 da Fastweb a Telecom. Fastweb in data 7 novembre 2017 in risposta alla richiesta di memorie avanzata dal Responsabile del Servizio Corecom, nonché con successiva comunicazione del 14 novembre 2017 dichiarava di non avere mai avuto la disponibilità della numerazione di cui trattasi. Tale affermazione viene ribadita da Fastweb nella memoria relativa al presente procedimento. L'operatore dichiara inoltre che parte istante non ha mai avanzato reclamo per richiedere l'attivazione di tale numerazione. Il contratto sottoscritto il 13/04/2016, allegato sia da parte istante che dall'operatore, riporta la richiesta di attivazione della numerazione di cui trattasi e Fastweb, nonostante le proprie affermazioni circa la mancata disponibilità di tale numerazione, nella propria fattura LA00162531 del 14/05/2017, allegata dall'istante, ha riportato tale numerazione munita di "Codice Trasferimento Utenze". Inoltre lo stesso Fastweb, con mail del 9 giugno 2017 inviata a parte istante dichiarava..." Gentile cliente, relativamente alla mancata portabilità della numerazione 0543XXX197, abbiamo provveduto all'inserimento dell'indennizzo diai sensi della Delibera AGCOM 73/11 la quale, prevede in caso di ritardo dell'attivazione della linea, il rimborso di.....". La richiesta di migrazione di parte istante in Telecom è successiva a questa comunicazione di Fastweb che, nel frattempo, avrebbe dovuto provvedere alla attivazione del numero di cui trattasi. L'operatore Telecom sulla questione ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie e comunque ha raggiunto un accordo con parte istante in sede conciliativa. Dall'inottemperanza degli operatori deriva il riconoscimento di un indennizzo a favore di parte istante a far data dal 25/09/2017 (data di instaurazione del procedimento GU5) al 24/01/2018 (data in cui parte istante – per sua stessa ammissione – è stata contattata da Telecom che nel frattempo aveva acquisito il numero ed ha rinunciato alla riattivazione della numerazione de qua considerato il tempo trascorso).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Tale indennizzo è determinato ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 1 e 2 e dell'art. 12 comma 2 del regolamento Indennizzi. L'indennizzo è così calcolato: giorni 122 x 5 euro/die x 2 (utenza business) = euro 1.220 (milleduecentodieci/00). Tale importo è da suddividersi al 50% per ogni gestore. Tenuto conto che parte istante ha sottoscritto con l'operatore Tim un accordo conciliativo in data 04/07/2018, l'indennizzo nella misura di euro 610,00 (seicentodieci/00) dovrà essere corrisposto dal solo operatore Fastweb .

- e) Per quanto riguarda la richiesta sub g) di indennizzo di euro 4.000,00 per possesso oltre 10 anni nel caso in cui non si riesca a recuperare il numero storico 0543XXX197, la stessa si intende parzialmente accolta. Dalla ricostruzione di cui al punto precedente si rileva che la numerazione di cui trattasi era potenzialmente riacquisibile da parte istante solo 4 mesi dopo la data di instaurazione del GU5 – come da comunicazione di Telecom -, quando ormai era venuto meno l'interesse di parte istante al mantenimento della numerazione di cui trattasi. Da ciò deriva il riconoscimento dell'indennizzo di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 12 comma 2 del regolamento Indennizzi. Parte istante non prova la vetustà del possesso del numero per cui l'indennizzo viene riconosciuto per la durata di anni 2 tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto con Fastweb (13/04/2016). L'indennizzo viene quindi così determinato: anni 2 x 100/anno x 4(utenza business) = euro 800,00 (ottocento). Tale importo è da suddividersi al 50% per ogni gestore. Tenuto conto che parte istante ha sottoscritto con l'operatore Tim un accordo conciliativo in data 04/07/2018, l'indennizzo dovrà essere corrisposto dal solo operatore Fastweb nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00).
- f) Per quanto riguarda la richiesta sub h) dell'annullamento degli importi addebitati per recesso anticipato, e di storno dell'insoluto, la stessa si intende accolta parzialmente nei confronti del solo operatore Fastweb, avendo parte istante già concluso un accordo con l'operatore Telecom al riguardo. Fastweb lamenta un insoluto nei confronti di parte istante relativo alle seguenti delibere, che allega: LA00317612 del 14/09/2017 (dal 15/07/2017 al 14/09/2017); LA00395990 del 14/11/2017 (dal 15/09/2017 al 14/11/2017); LA00007334 del 14/01/2018 (dal 15/11/2017 al 14/01/2018);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

LA00087657 del 14/03/2018 (dal 15/01/2018 al 14/03/2018); LA00162297 del 14/05/2018 (dal 15/03/2018 al 14/05/2018). La prima fattura reca 3 penali per recesso anticipato dell'importo di euro 250,00 cadauna, per un totale di euro 750,00. La fattura non reca indicazioni delle numerazioni a cui tali costi siano riferite, né l'operatore dà spiegazioni al riguardo. Per indirizzo costante l'operatore, qualora applichi costi di recesso anticipato, dovrà dimostrare l'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso e i costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 40/2007. I costi devono dunque essere giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese di cui sia dimostrabile un costo sopportato per procedere alla disattivazione (ex multis Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 9/12). Nulla in proposito è stato dimostrato dall'operatore Fastweb perciò, l'utente ha diritto allo storno degli importi addebitati a titolo di penali per il recesso sulla fattura LA00317612 del 14/09/2017. Per quanto riguarda le fatture successive, emesse in pendenza della procedura di conciliazione e della presente procedura di definizione, nelle stesse non sono indicate le utenze di riferimento e la parte istante dichiara di avere cessato il rapporto contrattuale con Fastweb, affermazione non smentita dall'operatore che peraltro non fornisce prova del traffico telefonico fatturato. A ciò si aggiunga che Telecom dichiara di avere sotto la propria rete l'utenza 0543XXX866 e che Fastweb non dà prova di avere attivato sotto propria rete l'utenza 0543XXX197. Da ciò deriva lo storno integrale delle fatture LA00395990 del 14/11/2017; LA00007334 del 14/01/2018; LA00087657 del 14/03/2018; LA00162297 del 14/05/2018 a favore di parte istante.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Fastweb X e di Tim X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Fastweb X è tenuta a pagare in favore dell'istante i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 158,00 (centocinquantotto) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo;
 - II. euro 610,00 (seicentodieci/00) a titolo di indennizzo per mancata portabilità della numerazione 0543XXX197;
 - III. euro 400,00 (quattrocento/00) per perdita della numerazione;
3. La società Fastweb X è tenuta, altresì a stornare le penali di recesso, pari ad euro 750,00 dalla fattura: LA00317612 del 14/09/2017 nonché a stornare integralmente le fatture LA00395990 del 14/11/2017; LA00007334 del 14/01/2018; LA00087657 del 14/03/2018; LA00162297 del 14/05/2018,
4. Nulla è dovuto dalla Società Tim X in virtù dell'accordo conciliativo concluso.
5. La Società Fastweb X è tenuta infine a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 .

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito .

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom